



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 5 gennaio 2017

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 534 del 5.01.2017
Classificazione 02.05

Cons. Michelangelo Mirabello
Presidente III Commissione consiliare
Sanità, Attività sociali, culturali
e formative

Cons. Giuseppe Aieta
Presidente II Commissione consiliare
Bilancio, Programmazione economica,
Attività produttive, Affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero

SETTORE III^A COMMISSIONE
PRESA IN CARICO

e, p.c.

Dott. Maurizio Priolo
Segretario Generale

IL 05/01/2017
FIRMA Maudole

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
Dirigente Area Assistenza Commissioni

Dott. Antonio Cortellaro
Dirigente Settore Legislativo

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 198/10[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale".

Si trasmette la proposta di legge n. 198/10[^], assegnata nel merito a codesta Commissione ed alla II[^] per il parere finanziario.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Iovino)
IL FUNZIONARIO
(Antonino Minniti)

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 198/10^a

Consiglio Regionale della Calabria

3^A COMM. CONSILIARE

PROTOCOLLO GENERALE

2^A COMM. CONSILIARE

Prot. n. 363 del 06.01.2017

Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 538 della seduta del 16-12-2016

Oggetto: "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale". Approvazione proposta di Legge.

IL PRESIDENTE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: Dott. Pasquale ANASTASI _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Apicella.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Sonia Tallarico

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

La legge regionale 9 febbraio 2004 n.3, art.10,avente ad oggetto "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale";

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento Turismo,Beni Culturali,Istruzione e Cultura,in accoglimento delle richieste degli operatori teatrali calabresi,ha convocato un tavolo di confronto e studio Regione-Rappresentanti del Sistema Teatrale Calabrese;
- dall'esito delle riunioni del citato Tavolo di confronto è emersa la necessità di presentare un nuovo testo di legge in sostituzione della Legge regionale n. 3 del 2004 al fine di renderla maggiormente rispondente alle attuali esigenze del Settore Teatrale Calabrese, in coerenza con l'obiettivo di sostegno alle produzioni teatrali calabresi;
- per la finalità di cui al punto precedente è stato elaborato un testo sostitutivo della L. n. 3/2004 (all. 1 alla presente deliberazione);
- tale testo nella sua formulazione è stato condiviso dall'Ufficio legislativo della Giunta regionale;

VISTO

- il parere del Dipartimento Bilancio prot. N. _____ del _____ (all. 2 alla presente deliberazione) ;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponenti, ai sensi ai sensi dell'art.28, comma 2 lett.a e dell'art.30, comma 1 lett.a della L.R.13 maggio 1996, n.7 ,sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016 ;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RICHIAMATA

- la relazione tecnico-finanziaria (all.3 alla presente deliberazione) resa per il relativo parere del Dipartimento Bilancio;
- l'art.43 "potere regolamentare" dello Statuto regionale pubblicato sul BURC, supplemento straordinario del 23/10/2004 al 19 del 16/10/2004;
- SU conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, Pres. Gerardo Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore competente;


DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole :


1. di approvare la proposta di legge regionale "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale", contenuta nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale della Calabria;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Segretario Generale



Il Presidente



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 4 Gen. 2017 al Dipartimento/i interessato/i ~~al~~ Consiglio Regionale ~~x~~

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali)

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative, anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove progetti a tutela del repertorio classico del teatro greco-romano, anche per valorizzare le aree archeologiche e i beni culturali presenti sul territorio; promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese; favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di progettualità in partenariato con soggetti o istituzioni operanti in ambito teatrale, in contesti internazionali.

Art. 2
(Intervento regionale)

1. La Regione interviene con l'erogazione di finanziamenti ai soggetti riconosciuti quali beneficiari, attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati ed incentivando la produzione e circuitazione degli spettacoli, nonché le attività di educazione e di formazione del pubblico.

2. La Regione favorisce l'accesso al credito da parte di tutti i soggetti ammessi a contributo attraverso apposite convenzioni con la società finanziaria della Regione Calabria e gli istituti bancari con essa convenzionati.

3. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 12.

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRALE REGIONALE CALABRESE

Art. 3
(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12, eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici, privati, imprese e fondazioni operanti nel territorio calabrese, nel settore teatrale, con caratteristiche di continuità e professionalità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nei seguenti settori di espressione teatrale:

- a) produzione;
 - b) distribuzione;
 - c) formazione.
3. Nell'ambito dei settori di cui al comma 2, la Regione sostiene:
- a) la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali;
 - b) la promozione e la diffusione del teatro calabrese in ambito nazionale e internazionale, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri;
 - c) l'organizzazione di festival e rassegne;
 - d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
 - e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell'espressione artistica dei giovani;
 - f) la formazione e la mobilità internazionale degli operatori del settore, anche mediante attività di *networking* su scala europea;
 - g) la ricerca, nell'ambito della produzione teatrale, a supporto dell'interdisciplinarietà e della multimedialità, dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi stili e tecniche.
4. La Regione può, inoltre, concedere finanziamenti per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifici contributi, in base alla programmazione di cui all'articolo 12, nella misura stabilita dal regolamento di attuazione, per acquisto dei seguenti impianti e beni strumentali:
- a) impianti audio e luci;
 - b) attrezzature e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica;
 - c) impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, anche virtuali;
 - d) mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi.
5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 12 la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione delle attività teatrali svolte dagli organismi che siano in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle normative vigenti, sostenendone l'attività.

Art. 4

(Compagnie di produzione)

1. La Regione sostiene, mediante l'erogazione di finanziamenti, l'attività delle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei seguenti requisiti:
- a) progetto produttivo che abbia particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;
 - b) autonomia organizzativa e gestionale, desumibile dallo statuto o dai dati di bilancio;
 - c) elevata qualificazione artistica;
 - d) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
 - e) effettuazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge la Regione sostiene finanziariamente un numero massimo complessivo di tredici compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché, in deroga a quanto previsto nelle lettere d) ed e) del medesimo comma, dei seguenti:
- a) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di quindici giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della SIAE;

b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno centocinquanta giornate lavorative.

3. Per ogni triennio successivo a quello di applicazione della presente legge, saranno concessi finanziamenti, entro il limite delle risorse di bilancio disponibili, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 12, a:

a) compagnie di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) compagnie di produzione teatrale che nei trienni precedenti non abbiano mai beneficiato di finanziamenti previsti dal presente articolo e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nel numero massimo di cinque.

4. I soggetti di cui al presente articolo, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti, di cui ai commi 1 e 2, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Centri di produzione teatrale)

1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale.

2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Art. 6

(Distribuzione)

1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico sul territorio regionale, incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) stabile e autonoma struttura organizzativa.

b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti all'Albo regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;

c) programmazione articolata su almeno dieci piazze distribuite uniformemente sul territorio regionale ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni.

Art. 7

(Festival)

1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto deve rispondere ai seguenti:

- a) supporto di almeno un ente pubblico;
- b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;
- c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;
- d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;
- e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 8

(Sistema regionale delle residenze teatrali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, definisce il sistema delle residenze teatrali e sostiene finanziariamente il sistema medesimo con la finalità di fornire, alle compagnie teatrali operanti sul territorio calabrese ed in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, la possibilità di utilizzare e gestire stabilmente spazi deputati ad attività teatrali, allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità orientati alla valorizzazione del turismo culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attribuisce alle compagnie teatrali in possesso dei requisiti, che ne abbiano fatto richiesta, la residenza triennale in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto caratterizzato da:

- a) attività di produzione;
- b) attività di formazione;
- c) attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti;
- d) attività di formazione ed educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
- e) sostegno alla creazione contemporanea, attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza;
- f) attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale o internazionale degli operatori;
- g) un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

3. La residenza di cui al comma 2 può essere rinnovata per uguale periodo, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

4. La Regione, nella localizzazione delle residenze, tiene conto degli apporti finanziari delle amministrazioni locali coinvolte, nonché delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di decentramento e riequilibrio dell'offerta culturale, oltre che del particolare valore dei progetti presentati dalle compagnie teatrali.

Art. 9

(Formazione)

1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione potrà sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11.

2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11 per il settore della formazione.

Art. 10

(Progetti speciali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, al fine di favorire la produzione teatrale professionale in ambiti nazionali ed internazionali, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:

- a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
- b) capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di artisti operanti nel territorio calabrese;
- c) capacità di sviluppare la domanda in luoghi di impatto turistico attraverso accordi di partenariato con istituzioni, enti pubblici e privati e operatori turistici e del patrimonio architettonico e naturalistico;
- d) sostenibilità e congruità economica del progetto;
- e) elevata qualità culturale e artistica, finalizzata alla riscoperta e rivalutazione di figure, storie, luoghi, tradizioni o autori calabresi, anche attraverso l'utilizzo di forme, linguaggi e processi teatrali innovativi e sperimentali.

2. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti.

Art. 11

(Albo regionale del teatro)

1. La Regione, al fine di garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale, istituisce l'Albo regionale del teatro, distinto per i settori di cui all'articolo 3, comma 2, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale nel territorio regionale da almeno tre anni.

2. Le persone fisiche possono essere iscritte nell'Albo regionale del teatro solo nell'ambito del settore della formazione.

3. L'iscrizione nell'albo costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

4. I requisiti per l'iscrizione nell'Albo regionale del teatro nonché le modalità per la dimostrazione e la verifica di tali requisiti e per la tenuta dell'Albo sono disciplinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 12

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:

- a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;
- b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.

3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1 ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.

4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 4 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul BURC un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e, in particolare, dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, e, in particolare, all'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:

a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, deve essere basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;

b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;

c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;

d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione, non potrà, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli 4, 8 e 13, comma 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio 2017-2019, si provvede con le risorse allocate al programma U.05.02 dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.

2. Negli esercizi successivi, il finanziamento degli interventi e delle attività previste nel precedente comma è demandato alla legge di bilancio e alla effettiva disponibilità di risorse autonome.

3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 4 e agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, si provvede, nei limiti delle disponibilità esistenti, con le risorse stanziati dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020.

Art. 16

(Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2004, n.3)

1. E' abrogata la legge regionale 9 febbraio 2004, n.3.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the lower right quadrant of the page. It consists of several fluid, connected strokes.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Nei primi anni 2000, dopo un lungo periodo di stasi programmatica dovuto al fallimento del Teatrale Calabrese ed alla conseguente chiusura di numerosi spazi teatrali di medio/piccola dimensione, il Consiglio Regionale della Calabria avvia l'iter per l'approvazione di uno strumento legislativo in grado di sostenere la produzione teatrale calabrese, garantendo il consolidamento delle attività teatrali presenti e la nascita di nuove iniziative teatrali. Viene così approvata la Legge Regionale del 9 febbraio 2004, n. 3 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale" e il relativo Regolamento di attuazione .n. 1 del 26 gennaio 2005.

In sede di prima programmazione (triennio 2005-07) della norma regionale, l'obiettivo strategico perseguito è stato quello di consolidare il sistema teatrale esistente e già riconosciuto da norme nazionali o regionali e di sostenere le attività svolte dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da Fondazioni.

Successivamente nell'ambito della seconda programmazione (2008-10), la Regione si è fatta carico di dare un impulso alle nuove attività teatrali comunque caratterizzate da continuità artistica e professionale, concedendo contributi finanziari ai soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni e con una comprovata attività continuativa. Al riguardo si precisa che il numero delle compagnie teatrali che all'inizio del triennio 2008/2010, presentavano i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai benefici erano 11:

- Coop. A.r.l Giffesse Artisti Riuniti" - Teatro Stabile di Calabria (Crotone) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Scena Verticale (Castrovillari - CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Rossosimona (Rende - CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Coop Centro RAT - Teatro dell' Acquario (CS) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Teatri Calabresi Associati (CZ) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- Associazione Culturale Teatro della Ginestra (CS);
- Associazione Culturale La Barraca (CS);
- Associazione Culturale Centro Teatro Calabria (CS);
- Coop Teatrop (Lamezia Terme - CZ);
- Associazione Culturale Scenari. Visibili. (Lamezia Terme - CZ);
- Coop. Centro Teatrale Meridionale (Rizziconi - RC) riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Altre 7 strutture teatrali non sono riuscite ad adeguarsi ai requisiti di ammissibilità della legge anche se di rilevante interesse artistico.

Il triennio 2008/2010 ha visto, pertanto, il configurarsi di un sistema teatrale regionale strutturato sul quale fondare il consolidamento ed il radicamento sul territorio, articolato presenza di soggetti e approcci artistici e progettuali, solido nei punti di riferimento più istituzionali.

E' importante sottolineare, che, anche se la legge ha una dotazione finanziaria abbastanza limitata alcune strutture teatrali sono riuscite a sviluppare un lavoro organico di rilevanza nazionale. Si fa riferimento in particolare:

- al Teatro Stabile di Calabria, che dal 2010 gestisce il Teatro Quirino - Vittorio Gassman Roma;
- all'Associazione Culturale Scena Verticale, insignita più volte del prestigioso PREMIO UBU;
- al Centro RAT che realizza produzioni molto apprezzata in campo nazionale ed è presente sulla scena contemporanea da oltre 30 anni.

Altre sono riuscite ad ampliare la loro presenza a livello regionale. Di queste ne sono esempio compagnia "Rossosimona", anch'essa onorata da importanti premi nazionali per l'attività nell'ambito della produzione, il "Centro Teatrale Meridionale" che opera nello stesso campo seppur in un territorio molto difficile come la zona sud della Calabria; Vi sono, altresì, dei soggetti come coop. La Barraca, il Teatro della Ginestra, Teatrop e Centro Teatro Calabria, e l'Associazione Scenari Visibili che grazie al sostegno regionale sono riusciti a svolgere un'attività significativa in termini culturali e sociali.

Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali ex lege reg. n. 3 del 2004 nel sestennio 2005-2010.

Infatti analizzando il rapporto UNITECA (Unione delle imprese teatrali calabresi formata dagli undici soggetti riconosciuti sopra citati), emerge che le strutture teatrali ammesse a contributo hanno impiegato 260 persone, versato contributi per circa 15.000 giornate all'anno (dati ENPALS), prodotto quasi 1.100 recite di spettacoli (dati Siae).

Sinteticamente le attività realizzate fanno riferimento a:

- 21 stagioni teatrali per anno
- 8 rassegne teatrali tematiche annuali
- 1 festival Internazionale annuale
- 30 laboratori di formazione e/o avviamento all'espressione, teatrale;
- diverse collaborazioni avviate con numerosi Istituti scolastici e con Università.

In linea più generale, attraverso il finanziamento regionale:

- è stato realizzato un numero cospicuo di spettacoli su tutto il territorio regionale (anche se provincia di Cosenza è stata quella che ha beneficiato maggiormente dei proventi regionali) coinvolgendo un altrettanto cospicuo numero di spettatori;
- sono stati finanziati spettacoli di autori calabresi e riguardanti la storia e la cultura regionale;
- quasi sempre gli enti locali hanno partecipato finanziariamente al sostegno delle attività teatrali nel proprio comprensorio, prefigurando un intervento integrato, che nel futuro potrà produrre effetti concertati tra Regione ed enti locali;
- gli organismi finanziati molto spesso hanno attuato attività di promozione e diffusione della cultura teatrale attraverso interventi in ambito scolastico e/o Universitario, ma anche attraverso convegni e laboratori, seminari, ecc.

Nel triennio di programmazione 2011/2013, sono stati ammessi a finanziamento 11 soggetti teatrali, con due nuovi ingressi: l'Associazione Scena Nuda di Reggio Calabria, e Itinerari di Conoscenza di Gizzeria, Due compagnie teatrali ammesse a finanziamento nel precedente triennio (Teatro della Ginestra e Scenari Visibili) hanno invece rinunciato al contributo non

potendo sostenere l'onere derivante del requisito delle 300 giornate lavorative; stante il graduale assottigliarsi del contributo regionale. Il passato triennio, ha visto una progressiva e significativa riduzione della dotazione finanziaria della legge regionale n. 3 del 2004 (€400.000,00 nel 2011, € 280.000,00 nel 2012 e € 0 nel 2013). Tanto, ha fortemente compromesso la possibilità della legge reg. n.3 del 2004 di perseguire gli obiettivi di sostegno al teatro e sviluppo della creatività autoctona.

Nel Triennio 2014 – 2016, il numero dei beneficiari è sceso a sei, con contributi di Euro 200.000 per il 2014, di 248.000 per il 2015, di 406.214 per il 2016. I beneficiari sono stati: Centro Teatro Calabria, Associazione Scena Verticale, Rossosimona, Centro RAT Teatro dell'Acquario, Centro Teatro Meridionale, Scena Nuda. Si pone dunque la necessità di favorire nuovi accessi ai benefici di legge, per consolidare il sistema teatrale regionale, che, come dimostrano gli ultimi dati, rischia di procedere verso una progressiva chiusura.

Obiettivi della Proposta di Legge:

Finalità della nuova legge qui proposta è riorganizzare il sistema teatrale calabrese e di consentire, potenzialmente, l'accesso ai benefici a un numero maggiore di soggetti, anche differenziati per ambiti di intervento, qui ridefiniti in ragione degli adeguamenti normativi nazionali. Obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di stimolare l'adeguamento dell'offerta della produzione teatrale e la distribuzione su tutto il territorio regionale, perché possano moltiplicarsi le occasioni di produzione, fruizione e circolazione culturale in Calabria.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione culturale complessiva della Giunta regionale.

Si intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

Come è noto, la funzione principale della cultura nel processo di attuazione della Strategia di Lisbona è quella di attivatore sociale, del fattore che è in molti casi all'origine della catena del valore. In questo senso la cultura è assolutamente assimilabile alla ricerca scientifica e tecnologica ("core creativity" e "core innovation") per lo sviluppo dell'economia della conoscenza.

L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la produzione continua di nuova cultura, a partire dal patrimonio culturale e identitario esistente, che generi nuovi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e servizi. Questa nuova "economia della cultura" è in rapida espansione ed è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione grazie alla possibilità di produrre contenuti e prodotti/servizi di interesse di un pubblico sempre più ampio.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori sono i soggetti di produzione teatrale privati, costituiti nella forma di Associazioni, Enti pubblici, Fondazioni o Imprese in possesso dei requisiti di accesso previsti principalmente all'art. 4. e all'art. 11.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Dalla presente Proposta di Legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale superiori rispetto a quanto previsto dalla legge di settore n.3/2004 fino ad oggi vigente.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e che introduce agli articoli susseguenti del Titolo II che producono, per come dettagliato di seguito, oneri di bilancio.
Articolo 2	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere ordinamentale, che individua le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione regionale sostiene l'attività teatrale in Calabria, rinviando la definizione dei beneficiari, delle fonti finanziarie e delle modalità di attribuzione ed erogazione del sostegno medesimo agli articoli del Titolo II più avanti dettagliati e comunque secondo la programmazione approvata dalla giunta, per come stabilito dall'art. 12 della presente legge.
Articolo 3	<p>Comma 3 "Può inoltre concedere incentivi finanziari per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali, attraverso specifico contributo, deciso annualmente in fase di programmazione del bilancio regionale e riferito alla presente legge, nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati:</p> <ol style="list-style-type: none"> Impianti audio e luci; Attrezzatura e ausili tecnici per macchinisteria e illuminotecnica; Impianti per realizzazione di costumi e scenografie anche virtuali; Mezzi di locomozione e trasporto scene e costumi". <p>Quanto nell'articolato poiché il territorio regionale calabrese presenta diversi teatri e sedi di spettacolo, diffusi capillarmente anche nei piccoli centri. Nel 2010 i competenti Uffici della Regione Calabria hanno avviato un censimento delle strutture teatrali pubbliche presenti sul territorio calabrese, attraverso l'invio di una scheda informativa, nella quale è stato anche chiesto di verificare e quantificare la necessità di interventi strutturali sui Teatri di appartenenza. La scheda è stata trasmessa a tutti i Comuni e alle 5 Province della Calabria. Ha risposto il 68,7 % delle Amministrazioni contattate. Sono stati rilevati 166 Teatri che offrono nei vari periodi dell'anno una programmazione di teatro, musica e danza. La rilevazione, inoltre, ha evidenziato un fabbisogno di interventi strutturali per un importo superiore a 25 milioni di euro. L'esito della rilevazione sopra descritta, ha rivelato la forte necessità di interventi strutturali delle strutture di proprietà comunale o provinciale. Tanto ha indotto a concentrare le risorse del presente Avviso esclusivamente verso il patrimonio strutturale di proprietà pubblica, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, esigue rispetto alle necessità rappresentate, (si rimanda al par. sulla dotazione finanziaria dell'Avviso) evitando la loro polverizzazione verso tanti piccoli microinterventi. I principali fabbisogni di adeguamento e valorizzazione delle strutture, per come risultanti dall'indagine, sono, a titolo esemplificativo, relativi a interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di restauro e recupero strutturale e di adeguamento alla nuova normativa sismica; - di adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico e anti incendio) alla normativa vigente; - per il risparmio e l'efficienza energetica; - per l'abbattimento delle barriere architettoniche; - per l'allestimento di spazi da destinare a: servizi di accoglienza (ivi inclusa l'assistenza e l'intrattenimento per l'infanzia); punti informativi; caffetteria, guardaroba, laboratori didattici; bookshop; sale per esposizioni temporanee. <p>Con Avviso POR 2007/2013 Asse V, Linea di Intervento 5.2.2.2 è stata</p>

	<p>bandita assegnazione di "finanziamenti per interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali" per un ammontare di 2.845.000 euro. In graduatoria risultano 16 soggetti non ammessi a finanziamenti – dato esaurimento risorse disponibili - per ulteriori 3.900.000,00 euro.</p> <p>Per far fronte agli interventi previsti dal succitato comma, si prevede il ricorso a specifici avvisi pubblici finanziabili con risorse PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>"Compagnie di produzione</p> <p>Comma 1. La regione sostiene le compagnie di produzione in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Costituzione legale dell'organismo da almeno tre anni con sede in Calabria;</p> <p>b) Progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;</p> <p>c) Bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia organizzativa e gestionale;</p> <p>d) Possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.</p> <p>e) Realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, di un minimo di 40 giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della Siae;</p> <p>f) Raggiungimento di almeno 300 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.</p> <p>Comma 2 La Regione, solo per il primo triennio, sosterrà fino a 13 organismi di produzione teatrale e non più di 5 nuovi organismi per ogni triennio successivo, che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d) del precedente comma nonché dei seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di un minimo di 15 giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;</p> <p>b) raggiungimento, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno 150 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza".</p> <p>Sulla base del dato storico rilevato dal competente settore dell'amministrazione regionale, attraverso il calcolo delle attività rese dalle compagnie di produzione sostenute negli ultimi trienni, si stima la spesa di 425.000,00 euro a valere sul programma U.05.02 del bilancio regionale. Ulteriori interventi a favore dei predetti beneficiari potranno essere previsti dal Piano triennale di cui all'art. 12 con il sostegno finanziario stanziato nell'ambito del PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>(Centri di produzione teatrale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella programmazione di cui all'articolo 12 possono essere previsti interventi a favore dei centri di produzione teatrale. 2. Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte

	<p>autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel territorio della Regione Calabria.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria. Inoltre, nel riparto della spesa prevista per i benefici di cui all'art. 4 può essere riconosciuto un beneficio per i soggetti di cui all'art. 5, senza ulteriori aggravii per il bilancio regionale, rispetto a quanto già previsto per il medesimo art. 4.</p>
Articolo 6	<p>"1. La Regione, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico sul territorio regionale, incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 11 e, a tale fine, sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) stabile e autonoma struttura organizzativa.</p> <p>b) programmazione nell'anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti all'Albo regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;</p> <p>c) programmazione articolata su almeno dieci piazze distribuite uniformemente sul territorio regionale ed effettuata in sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni".</p> <p>Già nell'anno 2016, nell'Avviso Pubblico per gli eventi culturali, è stata dedicata specifica azione alla circuitazione teatrale, sostenuta da risorse Pac (Piano Azione e Coesione) 2007/2013.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 7	<p>(Festival)</p> <p>"1. La Regione può concedere finanziamenti a un soggetto pubblico o privato sulla base di un progetto finalizzato alla realizzazione, nel territorio calabrese, di un festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuisca alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tale manifestazione deve comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un unitario progetto culturale, di durata continuativa non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta, in un ambito territoriale definito e coerente con gli obiettivi del progetto presentato.</p> <p>2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il progetto deve rispondere ai seguenti:</p> <p>a) supporto di almeno un ente pubblico;</p> <p>b) direzione artistica ed organizzativa in esclusiva e di comprovata qualificazione professionale;</p> <p>c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura artistico-tecnico-organizzativa commisurata al progetto presentato;</p> <p>d) programmazione di un numero di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale;</p> <p>e) programmazione di almeno uno spettacolo, coerente con l'obiettivo del progetto, prodotto dal soggetto proponente.</p>

	<p>3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti i requisiti di cui ai precedenti commi nonché i criteri di selezione dei progetti".</p> <p>Agli oneri finanziari del presente articolo si prevede di far fronte, attraverso Avviso Pubblico, con le risorse del PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Comma 3.</p> <p>"La Regione attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d'attuazione, la residenza almeno triennale fino a due spazi teatrali della stessa provincia nella disponibilità di uno o più enti pubblici, muniti delle autorizzazioni previste dalla legge, sulla base di un progetto finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attività di produzione; b. attività di formazione; c. attività di programmazione con un cartellone improntato alla multidisciplinarietà e un numero di spettacoli predefiniti; d. attività di formazione e educazione del pubblico che rafforzino la relazione con i territori coinvolti; e. il sostegno alla creazione contemporanea attraverso la permanenza in residenza di artisti e formazioni non titolari di residenza; f. attività che promuovano il confronto e la mobilità interregionale e/o internazionale degli operatori; g. un periodo minimo di apertura della singola o più sedi teatrali". <p>Si stima di prevedere una spesa di Euro 70.000,00 a valere sul programma U.05.02, secondo quanto calcolato dal Settore competente, sulla base delle attività realizzate nei trienni precedenti della programmazione teatrale regionale.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>"1. Al fine di professionalizzare le risorse umane nell'ambito del teatro, e dello spettacolo dal vivo in generale, la Regione potrà sostenere attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, tecnici dello spettacolo, realizzate da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Al fine di agevolare i rapporti con gli istituti scolastici e le università del territorio regionale per la realizzazione di progetti specifici di formazione in ambito teatrale, la Regione trasmette annualmente all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'elenco dei soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 11 per il settore della formazione".</p> <p>L'onere finanziario stimato è calcolato, secondo quanto previsto dal settore competente per la Formazione, in Euro 15 all'ora per soggetto da riquilibrare e di Euro 25 all'ora per nuovo soggetto da formare. La spesa sarà sostenuta se prevista nel piano triennale del teatro approvato dalla Giunta e attraverso il ricorso a fondi Pac 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.11.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>"(Progetti speciali)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 12, al fine di favorire la produzione teatrale professionale in ambiti nazionali ed internazionali, può prevedere, annualmente, la realizzazione di progetti speciali, caratterizzati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto; b) capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di artisti operanti nel territorio calabrese; c) capacità di sviluppare la domanda in luoghi di impatto turistico attraverso accordi di partenariato con istituzioni, enti pubblici e privati e operatori turistici e del patrimonio architettonico e naturalistico;

	<p>d) sostenibilità e congruità economica del progetto;</p> <p>e) elevata qualità culturale e artistica, finalizzata alla riscoperta e rivalutazione di figure, storie, luoghi, tradizioni o autori calabresi, anche attraverso l'utilizzo di forme, linguaggi e processi teatrali innovativi e sperimentali.</p> <p>2. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono definiti gli elementi indicati al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti".</p> <p>Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente articolo, si prevede il ricorso alle risorse stanziare nel PAC 2014/2020 (Piano Azione e Coesione) della Regione Calabria, in virtù di quanto programmato per Asse 6 in allegato alla Deliberazione 448 del 14.II.2016 della Giunta regionale della Calabria.</p>
Articolo 11	Non derivano oneri finanziari
Articolo 12	<p>" (Programmazione regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare permanente. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.</p> <p>2. Il piano di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge, determina:</p> <p>a) le finalità generali, le modalità d'intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi di cui al Titolo II;</p> <p>b) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.</p> <p>3. La Giunta regionale adotta annualmente, entro trenta giorni della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, il programma esecutivo del piano triennale di cui al comma 1 ripartendo tra gli interventi di cui al Titolo II le risorse finanziarie disponibili sulla base degli stanziamenti, nel bilancio di previsione predetto, per le finalità di cui alla presente legge.</p> <p>4. Entro trenta giorni dall'adozione del programma annuale di cui al comma 4 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali pubblica sul BURC un avviso relativo ai finanziamenti previsti nel piano predetto".</p> <p>Norma di carattere ordinamentale da cui non discendono oneri diretti, ove si consideri che nel piano triennale di cui al presente articolo, rientrano le attività contenute nei precedenti commi e che trovano copertura come iscritto nel successivo art. 15.</p>
Articolo 13	<p>"Comina 2.</p> <p>Il Dipartimento regionale competente per la valutazione delle proposte pervenute può avvalersi dell'apporto di un Comitato di tre esperti, di comprovata esperienza nominato dal presidente della giunta regionale individuati attraverso procedura di evidenza pubblica. Le prestazioni del comitato saranno rese a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso spese, quantificato annualmente sulla base delle attività da monitorare e delle sedute necessarie a rendere operativa la presente legge. Le eventuali risorse necessarie andranno a gravare sul bilancio della presente legge".</p> <p>Le spese del Comitato suddetto potranno essere riconosciute annualmente nella misura complessiva ed entro il limite massimo di Euro 5.000,00 a valere sul programma U.05.02 del bilancio regionale.</p>
Articolo 14	Non derivano oneri finanziari
Articolo 15	Norma finanziaria con impatto sul bilancio regionale per come descritto nella Tabella B seguente.
Articolo 16	Non derivano oneri finanziari
Articolo 17	Non derivano oneri finanziari
Articolo 18	Non derivano oneri finanziari.

Totale 500.000,00

Tabella A
ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	Spesa corrente	Euro 425.000,00
Articolo 5	-----	
Articolo 6	-----	
Articolo 7	-----	
Articolo 8	Spesa corrente	Euro 70.000,00
Articolo 9	-----	
Articolo 10	-----	
Articolo 11	-----	
Articolo 12	-----	
Articolo 13	Spesa corrente	Euro 5.000,00
Articolo 14	-----	
Articolo 15	Norma finanziaria (Tabella B)	
Articolo 16	-----	
Articolo 17	-----	
Articolo 18	-----	

Tabella B

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
02	05	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e...	€ 262.364,19	€ 262.364,19	€ 262.364,19	Cap. U5201024401
02	05	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e	€ 237.631,81	€ 237.631,81	€ 237.631,81	Cap. U5201024402
		Totale	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	

- spesa annua a regime: non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale rispetto alla legge 3/2004 attualmente vigente.
- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Cultura.

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

"Art. 13

(Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalità di presentazione delle istanze dirette alla concessione dei benefici e, in particolare, dei finanziamenti di cui al Titolo II, i parametri, quantitativi e qualitativi, per la valutazione di tali domande, nonché i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici predetti, e, in particolare, all'erogazione, in acconto e a saldo, e la revoca dei finanziamenti, sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 nel rispetto delle disposizioni della presente legge nonché dei limiti fissati dalla medesima e dei seguenti principi:

- a) la valutazione quantitativa afferente alle voci di costo, indicate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento, deve essere basata su elementi coerenti con l'attività teatrale;
- b) la valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre in misura superiore al quindici per cento il risultato della valutazione quantitativa;
- c) l'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere, in ogni caso, superiore al sessanta per cento del totale dei costi ritenuti ammissibili;
- d) la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione, non potrà, in ogni caso, eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

2. Per la valutazione delle istanze di cui al comma 1 il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali si avvale del supporto di un comitato di tre esperti, di comprovata esperienza, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa procedura di evidenza pubblica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione e i requisiti per la partecipazione alla medesima. Le prestazioni del comitato sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo le modalità ed entro i limiti fissati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il dipartimento di cui al comma 2, all'esito della valutazione ivi prevista, individua fra i richiedenti i soggetti beneficiari, determina l'entità del finanziamento concesso e le modalità della sua erogazione".

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:



- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____, Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____


3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Sonia Tedesco

Il Direttore Generale 
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Pasquale Anastasi

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

3.
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 538 DEL 16/12/2016

Disegno di legge: «Disciplina del sistema teatrale regionale calabrese»

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, detta norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale nella Regione Calabria.

E' emersa l'opportunità di novellare la succitata l.r., al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nell'ordinamento giuridico nazionale in materia di attività teatrale, nonché al fine di introdurre specifiche disposizioni, modellate sulle reali e concrete esigenze del territorio calabrese, finalizzate a promuovere la diffusione dell'attività teatrale in Calabria e a favorirne la fruizione da parte della collettività regionale.

Il numero e l'entità delle modifiche da apportare alla l.r. n. 3/2014, atte ad intervenire su molteplici articoli di detta legge regionale, anche mediante inserimento di nuove disposizioni, hanno fatto emergere l'opportunità che le suddette modifiche siano introdotte in un nuovo testo di legge – piuttosto che in una novella al testo normativo vigente – per evitare frammentarietà nella disciplina e per esigenze di chiarezza delle fonti normative e di certezza del diritto.

Le innovazioni di maggior rilievo che caratterizza il nuovo disegno di legge sono costituite dall'introduzione della disciplina relativa all'albo regionale del teatro (art. 11) e di specifiche deroghe alla disciplina generale finalizzate all'ampliamento della platea delle compagnie di produzione beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge in questione (art. 4).

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: detta principi generali sull'attività teatrale nel territorio regionale, evidenziando il ruolo dell'Amministrazione regionale nella promozione dell'arte teatrale, considerata elemento fondamentale della cultura calabrese.

Art. 2: individua le tipologie di intervento con cui l'Amministrazione regionale sostiene l'attività teatrale nel territorio calabrese.

Art. 3: individua i potenziali destinatari degli interventi regionali di finanziamento, i settori di attività in cui si attuano gli interventi regionali e le iniziative assunte dall'Amministrazione a sostegno dei medesimi settori di attività.

Art. 4: disciplina la tipologia di sostegno finanziario alle compagnie di produzione teatrale, delle quali individua contestualmente i requisiti. La norma prevede, per i primi tre anni di applicazione della legge in questione, una deroga alla disciplina generale - mediante la previsione, in via transitoria, di requisiti di maggior favore rispetto a quelli previsti per il regime definitivo - nonché, per i successivi trienni, in favore di compagnie che mai hanno beneficiato di contributi, al fine di consentire al maggior numero possibile di compagnie di produzione l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge.

Art. 5: introduce la definizione di centri di produzione teatrale, quali potenziali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 6: disciplina il sostegno alla distribuzione teatrale, individuando - contestualmente - i requisiti che le imprese di distribuzione devono possedere per accedere alle tipologie di intervento regionale ad esse dedicate.

Art. 7: la norma disciplina la possibile concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di festival di rilievo nazionale o internazionale, quale manifestazione in grado di agevolare lo sviluppo del turismo culturale.

Art. 8: definisce il sistema delle residenze teatrali, che costituiscono un ulteriore strumento di sostegno e promozione dell'attività teatrale nel territorio calabrese, fissando i requisiti che il



progetto teatrale deve possedere per poter accedere al sostegno pubblico in parola.

Art. 9: mira a garantire la professionalizzazione delle risorse umane impiegate nell'attività teatrale, mediante il sostegno alle attività di formazione dedicate agli operatori del settore.

Art. 10: disciplina la fattispecie della produzione teatrale professionale, mediante la previsione di cd. "progetti speciali" dei quali fissa anche i tratti caratteristici.

Art. 11: istituisce l'albo regionale del teatro, finalizzato a garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale regionale.

Art. 12: individua la programmazione triennale quale strumento di pianificazione generale dell'attività di sostegno all'attività teatrale e la programmazione annuale per la pianificazione esecutiva.

Art. 13: disciplina le modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge, rinviando all'emanando regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio.

Art. 14: contiene il rinvio generale al regolamento di attuazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 15: contiene la norma di copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 16: contiene la norma di abrogazione espressa della vigente legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, in materia di attività teatrale.

Art. 17: dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

IL DIRIGENTE GENERALE

timbro *Dot. Anna Maria Anastasi*